



COMUNE DI VICENZA

P.G.N. 41277/2016

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex art.191 del D.Lgs. 4 aprile 2006 n. 152 Servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani nel territorio comunale di Vicenza.
Valore Ambiente S.r.l.

IL SINDACO

VISTA la nota Prot. 31527/2016, agli atti con PGN 40918/2016, con cui la Società A.I.M. VICENZA S.p.A. comunica che la propria Società operativa Valore Ambiente S.r.l., che svolge per conto di A.I.M. S.p.A. il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio comunale di Vicenza, ha presentato richiesta di rinnovo dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e che tale rinnovo non è ad oggi ancora stato concesso, chiedendo l'emissione di un provvedimento d'urgenza per consentire la prosecuzione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale;

VISTO il Contratto di Servizio del 26/01/2015 e l'allegato Disciplinare Tecnico, con cui il Comune di Vicenza affida alla Società AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA S.P.A. la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Vicenza;

VISTO l'Accordo quadro infragruppo del 02/01/2012 con cui A.I.M. VICENZA S.p.A. affida alla propria Società di servizi Valore Ambiente S.r.l. il servizio di raccolta dei rifiuti urbani del Comune di Vicenza;

VISTA l'istanza Prot. n. 4084/2016 del 29/02/2016 con la quale Valore Ambiente S.r.l., attuale gestore del servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani, ha presentato richiesta di rinnovo dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Sezione Regionale Veneto, Pos. Nr. VE/015840, per la categoria 1B, ai sensi del Decreto Ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, istanza acquisita al Prot. n° 4085/2016 del 29/02/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.M. 120/2014, l'iter amministrativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Sezione Regionale Veneto, per la verifica documentale ed il rilascio del provvedimento di rinnovo dell'iscrizione comporta tempi non inferiori a 60 giorni;

CONSIDERATO che l'istanza consiste, ai sensi dell'art. 22, comma 1 del citato D.M. 120/2014, nella dichiarazione del possesso e della permanenza dei requisiti di idoneità previsti dal citato Decreto Ministeriale;

VISTA l'istanza presentata dalla Società per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in cui viene dichiarata la permanenza, nelle more della conclusione dell'iter di rinnovo dell'iscrizione stessa, dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, ossia dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

CONSTATATO che la normativa di riferimento per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali non prevede procedure d'urgenza ovvero di concedere proroga alla naturale scadenza dell'iscrizione stessa;

CONSIDERATO che, in mancanza del provvedimento di rinnovo dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, si viene a creare, per la società Valore Ambiente S.r.l., l'impossibilità di svolgere il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di cui al Contratto di Servizio citato;



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

RAVVISATA la necessità e l'urgenza che il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani sia garantito, senza soluzione di continuità, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, dell'ambiente e del decoro urbano;

VISTI:

- l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce che *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale."*;
- l'art. 54, comma 4, a mente del quale *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana."*

VISTO, altresì ed in particolare, l'articolo 191 del D.Lgs. 4 aprile 2006 n. 152 a norma del quale, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

RITENUTO che la sospensione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani rappresenti una situazione di eccezionale ed urgente gravità con conseguente necessità di intervento a tutela della salute pubblica, dell'igiene e dell'ambiente e non potendo altrimenti provvedere, si ritiene di dover emettere, per quanto di competenza, una ordinanza contingibile ed urgente, ex art. 191 del D.Lgs. 4 aprile 2006 n. 152, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti di cui all'art. 212, comma 5 del D.Lgs. 4 aprile 2006 n. 152 e art. 22 del Decreto Ministeriale 3 giugno 2014, n. 120 ;

CONSIDERATO che i servizi di cui trattasi non possono essere sospesi senza creare pregiudizio alla pubblica salute per l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale e igienico-sanitaria;

RILEVATO pertanto che ricorrono eccezionali ed urgenti necessità di tutela igienico-sanitaria ed ambientale, per cui si deve assicurare la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani nelle more della conclusione dell'iter amministrativo di rinnovo dell'iscrizione da parte dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Sezione Regionale Veneto;

ORDINA

alla ditta Valore Ambiente S.r.l., con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 , Vicenza, nella persona del legale rappresentante, in via temporanea ed urgente, per le ragioni in premessa precisate, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente secondo quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs. 04 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., di continuare a provvedere, senza soluzione di continuità, in deroga a quanto disposto dal medesimo D.Lgs. 04 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. nonché a quanto previsto dal D. M. 3 giugno 2014 n.120, allo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio comunale di Vicenza secondo prescrizioni di Legge nonché accordi contrattuali e limitatamente all'esercizio dell'attività di cui all'iscrizione alla Categoria 1B, compreso lo spazzamento meccanizzato.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Il presente provvedimento ha efficacia per il solo periodo entro il quale si concluderà l'iter amministrativo di rinnovo all'iscrizione al predetto Albo Gestori e decadrà automaticamente alla conclusione di tale iter e comunque non oltre 60 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento.

DISPONE

CHE si provveda alla tempestiva notifica del presente provvedimento alla ditta Valore Ambiente S.r.l.;

CHE si provveda ad inviare la presente ordinanza, entro e non oltre gg. 3 (tre) da oggi:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- al Ministro della Salute;
- al Ministro delle Attività Produttive;
- al Presidente della Regione Veneto;
- alla Prefetto di Vicenza.

CHE si curi l'affissione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e la pubblicazione sul sito internet ai sensi delle più recenti disposizioni in materia di trasparenza amministrativa.

Copia del presente provvedimento viene inoltre inviata:

- al Comando di Polizia Locale di Vicenza;
- al Direttore del Settore programmazione, contabilità economica e Servizio finanziario del Comune di Vicenza;
- al Direttore del Settore Ambiente Energia e Tutela del territorio
- ad A.I.M. VICENZA S.p.A.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Contro la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica della presente ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal medesimo termine.

Vicenza 30/03/2016

IL SINDACO
Achille Variati




CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

